



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 IN SEDUTA DEL 23/1/2020

OGGETTO	Approvazione Piano Particolareggiato per i Centri Storici di Chioggia, Sottomarina, S. Anna, Cavanella d'Adige e Magnasutti.
---------	--

Nell'anno duemilaventis addì 23 del mese di gennaio alle ore 12:10 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Frizziero Luciano	Assessore		X
4	Cavazzana Genny	Assessore	X	
5	Stecco Daniele	Assessore		X
6	Penzo Alessandra	Assessore		X
7	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			4	3

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- i centri storici di Chioggia e Sottomarina sono stati tutelati e pianificati precedentemente con Piano Particolareggiato approvato nel 1984 per Chioggia e con Piano di Recupero approvato nel 1992 per Sottomarina;
- con D.G.C. n. 196 del 25,09,2013 è stato adottato il nuovo Piano Particolareggiato per i Centri Storici di Chioggia, Sottomarina, S. Anna, Cavanella d'Adige e Magnasutti, elaborato dall'arch. Sabina Lenoci;
- tale P.P.C.S. è stato pubblicato dal 01.10.2013 al 19.10.2013 e che le osservazioni pervenute sono state controdedotte con D.G.C. n. 82 del 17.04.2015;

PREMESSO ALTRESÌ CHE detto P.P.C.S. è stato trasmesso alla Commissione per la Salvaguardia della Laguna di Venezia e con la stessa si è sviluppata la seguente procedura, delineata dagli atti che vengono citati:

- in data 26.5.2015 con Prot. n. 22529 il Piano viene trasmesso a detta Commissione per l'acquisizione del parere di competenza;
- in data 7.1.2016 con Prot. n. 3434 la Commissione chiede delle integrazioni e modifiche;
- in data 27.12.2017 con Prot. n. 60827 il Comune di Chioggia consegna le integrazioni e modifiche richieste;
- con nota Prot. n. 7283 del 12.02.2018 la Commissione sospende il procedimento per approfondire l'argomento in sottocommissione;
- in data 3.4.2018 si riunisce la sottocommissione e vi partecipa l'Ufficio Urbanistica con funzione di supporto sugli aspetti tecnico-amministrativi;
- con nota Prot.n. 18298 del 12.04.2018 la Commissione sospende nuovamente il procedimento per non precisate verifiche amministrative;
- in data 12.06.2018 con Prot. n. 29042 la Commissione comunica il voto del 29.5.2018 che non consente la chiusura del procedimento per approfondimenti sul conteggio dei voti espressi, pari a 9 voti di astensione, 7 voti favorevoli e 0 voti contrari;
- in data 12.07.2018 con Prot. n. 35594 la Commissione comunica che il voto espresso è da intendersi contrario;

PREMESSO INFINE, CHE sempre lo stesso P.P.C.S. è stato trasmesso alla Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, con la quale si è sviluppata la seguente procedura, scandito dagli atti che vengono citati:

- in data 05.11.2015 con Prot. n.48666 il piano è stato trasmesso alla Commissione VAS per l'acquisizione del parere di competenza;
- con parere n. 30 del 01.02.2016 la Commissione comunica la necessità di sottoporre a VAS il Piano Particolareggiato comunale;

- in data 15.1.2019 con prot. n. 2374 è stato presentato al Comune il rapporto ambientale da parte del professionista incaricato in data 27.9.2018 con Determina n. 2020 e successivamente adottato con delibera di Giunta n. 50 del 12.3.2019;
- vista la richiesta di integrazione documentale del 25.03.2019 prot. n. 16021 e viste le partecipazioni al procedimento VAS di ARPAV del 11.4.2019 e della Soprintendenza del 17.04.2019,
- con Prot. n. 37743 del 12.7.2019 e con delibera di Giunta n. 136 dell'8.7.2019 sono state controdedotte e integrate le osservazioni e le integrazioni ricevute, nonché la conclusione della fase di concertazione e di consultazione;
- con parere motivato n. 147 del 29.08.2019 la Commissione VAS chiude il proprio procedimento rimanendo da concordare con la Soprintendenza alcune modifiche dalla stessa richieste;
- con nota n. 58234 del 31.10.2019 l'Ufficio trasmette alla Soprintendenza le proprie considerazioni che trovano riscontro solamente con nota prot. n. 68750 del 24.12.2019;

RITENUTO che il P.P.C.S. sia meritevole di approvazione, con le modifiche e integrazioni già individuate con la DGC, n. 82 del 17.04.2015 e con gli adeguamenti al voto della Commissione Regionale VAS;

RITENUTO, invece, di procedere nell'approvazione del PPCS nonostante il voto formalmente contrario da parte della CSV, in quanto la stessa si esprime con parere obbligatorio, ma non vincolante e soprattutto, perché i componenti si sono espressi con 7 voti favorevoli e 9 voti di astensione, non ricevendo alcuna valutazione negativa o contraria, risultando contrario il voto per il sistema di calcolo utilizzato. Tale espressione, tra l'altro, non consente di migliorare il piano secondo il giudizio della Commissione stessa, perché i voti di astensione non sono accompagnati da richieste di modifica o integrazione. Infine, la stessa CSV è stata successivamente coinvolta anche nel procedimento di VAS e in questo caso, ha deciso di non esprimersi, confermando la non contrarietà al Piano in esame;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO:

- la L. 171/1973 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 (VAS);
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il PPCS ai sensi dell'art. 20, della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- 1 Norme Tecniche di Attuazione
- 2 Relazione
- Appendice I Materiali e modalità esecutive delle finiture esterne
- Appendice II Tecniche di intervento
- Appendice III Unità edilizia
- Appendice IV Analisi dello stato di fatto
- Appendice V Convenzioni
- Tav. 20 Insediamenti antichi minori. Modalità e categorie di intervento
- Tav. 20 Chioggia. Modalità e categorie di intervento (scala 1:2000)
- Tav. 20 Sottomarina. Modalità e categorie di intervento (scala 1:2000)
- Tav. 21 Chioggia. Principali destinazioni d'uso ammissibili (scala 1:2000)
- Tav. 21 Sottomarina. Principali destinazioni d'uso ammissibili (scala 1:2000)
- Tav. 22 Chioggia. Progetto di suolo (1:2000)
- Tav. 22 Sottomarina. Progetto di suolo (1:2000)

2) DI DEMANDARE all'Ufficio Pianificazione l'aggiornamento degli elaborati grafici di dettaglio in scala 1:500, che hanno la solo funzione di illustrare con più precisione i contenuti del piano;

3) DI DARE ATTO che con la presente approvazione viene adeguata l'intera pianificazione comunale al PIANO DI AREA DI VENEZIA E AREA LAGUNARE e agli strumenti sovracomunali in conformità a quanto prescritto dall'art.5 della L. 171/73 e s.m.i.;

4) DI COMUNICARE la presente approvazione alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia ai fini di adeguare le competenze della stessa sempre ai sensi dell'art.5 della L.171/1973 e s.m.i.;

5) DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] D.Lgs. n. 267/2000 in quanto vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree in argomento.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 28/01/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 28/01/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- i centri storici di Chioggia e Sottomarina sono stati tutelati e pianificati precedentemente con Piano Particolareggiato approvato nel 1984 per Chioggia e con Piano di Recupero approvato nel 1992 per Sottomarina;
- con D.G.C. n. 196 del 25,09,2013 è stato adottato il nuovo Piano Particolareggiato per i Centri Storici di Chioggia, Sottomarina, S. Anna, Cavanella d'Adige e Magnasutti, elaborato dall'arch. Sabina Lenoci;
- tale P.P.C.S. è stato pubblicato dal 01.10.2013 al 19.10.2013 e che le osservazioni pervenute sono state controdedotte con D.G.C. n. 82 del 17.04.2015;

PREMESSO ALTRESÌ CHE detto P.P.C.S. è stato trasmesso alla Commissione per la Salvaguardia della Laguna di Venezia e con la stessa si è sviluppata la seguente procedura, delineata dagli atti che vengono citati:

- in data 26.5.2015 con Prot. n. 22529 il Piano viene trasmesso a detta Commissione per l'acquisizione del parere di competenza;
- in data 7.1.2016 con Prot. n. 3434 la Commissione chiede delle integrazioni e modifiche;
- in data 27.12.2017 con Prot n. 60827 il Comune di Chioggia consegna le integrazioni e modifiche richieste;
- con nota Prot. n. 7283 del 12.02.2018 la Commissione sospende il procedimento per approfondire l'argomento in sottocommissione;
- in data 3.4.2018 si riunisce la sottocommissione e vi partecipa l'Ufficio Urbanistica con funzione di supporto sugli aspetti tecnico-amministrativi;
- con nota Prot.n. 18298 del 12.04.2018 la Commissione sospende nuovamente il procedimento per non precisate verifiche amministrative;
- in data 12.06.2018 con Prot. n. 29042 la Commissione comunica il voto del 29.5.2018 che non consente la chiusura del procedimento per approfondimenti sul conteggio dei voti espressi, pari a 9 voti di astensione, 7 voti favorevoli e 0 voti contrari;
- in data 12.07.2018 con Prot. n. 35594 la Commissione comunica che il voto espresso è da intendersi contrario;

PREMESSO INFINE, CHE sempre lo stesso P.P.C.S. è stato trasmesso alla Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, con la quale si è sviluppata la seguente procedura, scandito dagli atti che vengono citati:

- in data 05.11.2015 con Prot. n.48666 il piano è stato trasmesso alla Commissione VAS per l'acquisizione del parere di competenza;
- con parere n. 30 del 01.02.2016 la Commissione comunica la necessità di sottoporre a VAS il Piano Particolareggiato comunale;

- in data 15.1.2019 con prot. n. 2374 è stato presentato al Comune il rapporto ambientale da parte del professionista incaricato in data 27.9.2018 con Determina n. 2020 e successivamente adottato con delibera di Giunta n. 50 del 12.3.2019;
- vista la richiesta di integrazione documentale del 25.03.2019 prot. n. 16021 e viste le partecipazioni al procedimento VAS di ARPAV del 11.4.2019 e della Soprintendenza del 17.04.2019,
- con Prot. n. 37743 del 12.7.2019 e con delibera di Giunta n. 136 dell'8.7.2019 sono state controdedotte e integrate le osservazioni e le integrazioni ricevute, nonché la conclusione della fase di concertazione e di consultazione;
- con parere motivato n. 147 del 29.08.2019 la Commissione VAS chiude il proprio procedimento rimanendo da concordare con la Soprintendenza alcune modifiche dalle stesse richieste;
- con nota n. 58234 del 31.10.2019 l'Ufficio trasmette alla Soprintendenza le proprie considerazioni che trovano riscontro solamente con nota prot. n. 68750 del 24.12.2019;

RITENUTO che il P.P.C.S. sia meritevole di approvazione, con le modifiche e integrazioni già individuate con la DGC, n. 82 del 17.04.2015 e con gli adeguamenti al voto della Commissione Regionale VAS;

RITENUTO, invece, di procedere nell'approvazione del PPCS nonostante il voto formalmente contrario da parte della CSV, in quanto la stessa si esprime con parere obbligatorio, ma non vincolante e soprattutto, perché i componenti si sono espressi con 7 voti favorevoli e 9 voti di astensione, non ricevendo alcuna valutazione negativa o contraria, risultando contrario il voto per il sistema di calcolo utilizzato. Tale espressione, tra l'altro, non consente di migliorare il piano secondo il giudizio della Commissione stessa, perché i voti di astensione non sono accompagnati da richieste di modifica o integrazione. Infine, la stessa CSV è stata successivamente coinvolta anche nel procedimento di VAS e in questo caso, ha deciso di non esprimersi, confermando la non contrarietà al Piano in esame;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

VISTO:

- la L. 171/1973 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 (VAS);
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** il PPCS ai sensi dell'art. 20, della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- 1 Norme Tecniche di Attuazione
- 2 Relazione
- Appendice I Materiali e modalità esecutive delle finiture esterne
- Appendice II Tecniche di intervento
- Appendice III Unità edilizia

- Appendice IV Analisi dello stato di fatto
- Appendice V Convenzioni
- Tav. 20 Insediamenti antichi minori. Modalità e categorie di intervento
- Tav. 20 Chioggia. Modalità e categorie di intervento (scala 1:2000)
- Tav. 20 Sottomarina. Modalità e categorie di intervento (scala 1:2000)
- Tav. 21 Chioggia. Principali destinazioni d'uso ammissibili (scala 1:2000)
- Tav. 21 Sottomarina. Principali destinazioni d'uso ammissibili (scala 1:2000)
- Tav. 22 Chioggia. Progetto di suolo (1:2000)
- Tav. 22 Sottomarina. Progetto di suolo (1:2000)

2) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Pianificazione l'aggiornamento degli elaborati grafici di dettaglio in scala 1:500, che hanno la solo funzione di illustrare con più precisione i contenuti del piano;

3) **DI DARE ATTO** che con la presente approvazione viene adeguata l'intera pianificazione comunale al PIANO DI AREA DI VENEZIA E AREA LAGUNARE e agli strumenti sovracomunali in conformità a quanto prescritto dall'art.5 della L. 171/73 e s.m.i.;

4) **DI COMUNICARE** la presente approvazione alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia ai fini di adeguare le competenze della stessa sempre ai sensi dell'art.5 della L.171/1973 e s.m.i.;

5) **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] D.Lgs. n. 267/2000 in quanto vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree in argomento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

23/01/2020

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE